

# PAUR INTEGRATO

con la procedura di approvazione della Variante Urbanistica Semplificata e relativa VAS

**Descrizione diagramma di flusso**

## Premessa

Il presente diagramma è da considerarsi come uno sforzo fatto da Regione Piemonte per rappresentare in modo sintetico il procedimento di **VIA regionale** ex art. 27bis d.lgs 152/06 integrato alle procedure di **variante urbanistica** e di **VAS** nonché, le autorizzazioni per i titoli abilitativi e le relative procedure connesse, alla luce anche delle recenti modifiche normative, ai sensi del cosiddetto decreto “Semplificazioni” D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 2021.

Tra le diverse tipologie di variante urbanistica si è deciso di considerare quella **semplificata** (ex art. 17bis, l.r. 56/77) che risulta essere quella più frequente.

Si fa presente che con L. 233 del 29 dicembre 2021 sono state modificate le tempistiche della **VAS** disponendo **45 giorni** per la fase di *Scoping*, **45 giorni** per la fase di *consultazione* e **45 giorni** per la redazione del *Parere Motivato*.

## Riferimenti Normativi

**PAUR** (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale): art. 27bis del D.lgs 152/06

**Variante Urbanistica Semplificata**: art. 17bis della l.r. 56/77

**VAS** (Valutazione Ambientale Strategica): artt. da 12 a 18 del D.lgs 152/06

## Finalità

Pur con tutti i dubbi interpretativi che la complessità delle norme comportano, il presente diagramma vuole essere quindi un ausilio per le autorità competenti e per i proponenti, con l'intento di modificarlo o dettagliarlo in caso se ne ravvisi la necessità anche in relazione alle eventuali ed auspicabili indicazioni di coordinamento ed integrazione dei procedimenti da parte del MiTE.

## *Soggetti coinvolti*

### **AUTORITÀ COMPETENTE**

Ente responsabile al rilascio del provvedimento di valutazione

### **PROPONENTE**

Soggetto che presenta l'istanza di valutazione

### **SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE**

Enti ed amministrazioni consultate direttamente dall'Autorità Competente per l'espressione delle proprie osservazioni in merito agli impatti ambientali dell'opera e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto

### **PUBBLICO**

Tutti i cittadini che desiderano visionare gli elaborati progettuali in fase di consultazione ed esprimere osservazioni

## Colori

Lo schema riporta con **colori diversi** le attività che devono essere svolte

- **verde:** *Autorità Competente*
- **azzurro:** *Autorità Procedente*
- **grigio:** *Proponente*

## Simboli



inizio e la fine del processo



“crocevia”, ovvero la possibilità che si verifichino situazioni alternative



azioni che compongono il procedimento



tempistiche per ogni azione del procedimento



convenzioni adottate per la gestione del procedimento, ovvero le modalità di gestione di alcune azioni non specificate nella normativa ma fondamentali per lo svolgimento e la conclusione del procedimento

## Descrizione del diagramma e dei criteri di integrazione procedurale

L'integrazione dei procedimenti è stata effettuata in considerazione soprattutto delle modifiche normative introdotte dalla legge 108/2021 all'art 27bis del d.lgs. 152/06; con dette modifiche il legislatore nazionale ha esplicitato, tra i possibili procedimenti interessati, quello relativo alla **variante urbanistica**, ovviamente nei casi previsti dalla legge (in Regione Piemonte le cosiddette varianti semplificate ex art. 17 bis l.r. 56/77) e il processo di **VAS**, facendo coincidere le relative fasi di consultazione al pubblico.

In considerazione del fatto che il d.lgs. 152/06 prevede per la **VAS** la consultazione al pubblico del Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica e che la legge urbanistica regionale prevede la consultazione al pubblico dopo l'espletamento di una prima conferenza di servizi di valutazione della **variante urbanistica** con contestuale svolgimento della fase di verifica/scoping di **VAS**, si è ritenuto che, per integrare le procedure (VIA-VAS-variante urbanistica) si dovesse necessariamente applicare il criterio amministrativo, facendo quindi anteporre alla presentazione dell'Istanza di **PAUR** la conferenza di servizi prevista dalla legge urbanistica regionale nonché la fase di verifica/scoping della **VAS**: in tal modo l'assoggettamento a **VAS** potrà essere definito prima della presentazione del **PAUR** permettendo, nel caso di assoggettamento, che l'istanza sia già corredata dal Rapporto Ambientale.

Le valutazioni finali sulla **variante urbanistica** previste nella seconda CdS ex art 17bis della L.R. 56/77, potranno essere svolte nelle fasi iniziali della CdS per il rilascio del PAUR e preferibilmente già nella sua prima seduta in modo che l'Autorità competente per la **VAS** e l'Autorità proponente per la **variante urbanistica** possano avere i tempi necessari per chiudere formalmente la variante prima della chiusura dei lavori della conferenza.

## In caso di integrazione con VInCA

In caso necessiti effettuare anche la **Valutazione di Incidenza** appropriata (fase II **VInCA**), contestualmente alla **VIA**, occorrerà integrare i contenuti dell'allegato G del D.P.R 357 del 1997 all'interno dello SIA e detta valutazione si svolgerà in modo integrato nel procedimento di **VIA**;

Nel caso di screening **VInCA** (fase I), da avviare contestualmente alla **VIA**, tale procedura dovrà essere svolta dall'amministrazione competente quanto prima, così da definire se è necessario passare alla fase II della **VInCA** ed integrare, quindi, nella relativa fase procedurale del **PAUR**, lo SIA con i contenuti dell'allegato G del D.P.R 357 del 1997.

Nel caso in cui ci fosse la variante urbanistica si ricorda che la **VInCA** dovrà essere integrata anche nella **VAS**: in tal senso la fase I "screening" di **VInCA** della variante potrà essere effettuata nella fase preliminare al PAUR unitamente e in modo integrato con la VAS, al fine di definire la necessità di procedere con la **VINCA** appropriata del progetto e della variante, cosicché lo SIA e il Rapporto Ambientale (se necessaria la VAS) possano essere da subito integrati con i contenuti dell'allegato G del decreto sopra richiamato.

Per la **VINCA** si rimanda comunque all'applicazione delle "Linee Guida **Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4**", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Per facilitare la lettura il flusso è stato suddiviso in fasi; per ogni fase è indicata la tempistica “standard” e gli eventuali tempi aggiuntivi.

Fase preliminare al PAUR

*allegato k della D.G.R. n. 25-2977 del 2016*

## Fase 0: Aspetti urbanistici e verifica di VAS:

Il proponente invia la proposta, comprensiva degli elaborati di **variante urbanistica** e dei documenti di **VAS** (rapporto preliminare di assoggettabilità); l’Autorità Procedente convoca la prima seduta della Conferenza dei Servizi, non prima di **15 giorni** dalla trasmissione degli elaborati. Entro **30 giorni** dalla prima seduta, la CdS si esprime sulla **variante urbanistica** e sui contributi di **VAS**. Infine, entro **90 giorni** dall’invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale, l’Autorità competente emette il provvedimento, assoggettando o meno il piano a **VAS** (valutazione); in tal caso il proponente predisporrà il **Rapporto Ambientale**;

*comma 1-2-3, art. 27bis del d.lgs 152/06*

## Fase 1: Presentazione Istanza di PAUR

Il proponente invia l’istanza allegando la documentazione prevista dalle normative di settore. Tale documentazione comprende tra gli altri: gli elaborati progettuali, lo **studio di impatto ambientale**, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico; in caso la precedente fase abbia verificato l’assoggettamento a **VAS**, viene allegato anche il Rapporto Ambientale. I tempi del procedimento decorrono dalla data di protocollazione dell’istanza. In tale fase l’Autorità Competente per la procedura di **PAUR** verifica la procedibilità.

Entro **10 giorni** dalla ricezione dell’istanza, l’Autorità Competente per il **PAUR** verifica l’avvenuto pagamento del contributo, pubblica sul sito internet istituzionale la documentazione e comunica l’avvenuta pubblicazione ai Soggetti con competenza ambientale.

L’ Autorità Competente e i Soggetti con Competenza Ambientale dispongono di **30 giorni** dalla data di pubblicazione per verificare la completezza della documentazione e, se ritengono, possono richiedere integrazioni/chiarimenti anche per il rilascio dei titoli abilitativi assegnando al Proponente un termine perentorio non superiore a **30 giorni**. La mancata risposta del Proponente comporterà l’archiviazione dell’istanza

## Fase 2: Consultazione Pubblico

*comma 4, art. 27bis del d.lgs 152/06*

L'Autorità Competente rende visibile l'Avviso al Pubblico sul sito internet istituzionale (redatto dal proponente ma oscurato al momento della pubblicazione dei documenti); da questa data decorrono **30 giorni** incompressibili (**45** in caso di assoggettamento a **VAS**) per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato (sia sul progetto/intervento sia sulla **variante urbanistica** ed eventuale procedura di **VAS**);

## Fase 3: Richiesta di Integrazioni

*comma 5, art. 27bis del d.lgs 152/06*

L'Autorità competente per il **PAUR** dispone di **30 giorni** per richiedere integrazioni sul dettaglio dei documenti presentati anche ai fini del rilascio dei titoli abilitativi assegnando un termine non superiore a **30 giorni** per la risposta. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a **180 giorni**. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà (**15 giorni**);

*comma 7-7bis, art. 27bis del d.lgs 152/06 - schema k della D.G.R. n. 25-2977 del 2016*

## Fase 4: Fase Istruttoria

Entro **10 giorni**, l'autorità competente convoca una Conferenza di Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art 14ter della L. 241/90, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate. La prima riunione della Conferenza dei Servizi è da svolgersi quanto prima (entro **45 giorni** dalla lettera di convocazione ai sensi dell'art. 14bis comma 7 della L. 241/90); il termine di conclusione della conferenza di servizi è di **90 giorni** decorrenti dalla data della prima riunione.

Le valutazioni sulla **variante urbanistica** potranno essere formalizzate nelle fasi iniziali della Conferenza di Servizi per il provvedimento di **PAUR** (preferibilmente già nella prima seduta della CdS stessa) in modo che l'Autorità competente per la **VAS** (se la variante risulta assoggettata a VAS), e l'Autorità proponente per la **variante urbanistica** possano avere i tempi necessari per chiudere formalmente la variante prima della chiusura dei lavori della conferenza di **PAUR**.

La deliberazione di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di **VIA** e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un **cronoprogramma** stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.